

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**

PROT. n. 0009933

Roma, 30 luglio 2012

OGGETTO: Quesito relativo alla circolare sui "Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi.

È pervenuta a questo Dipartimento, con la nota indicata a margine, la richiesta di parere inerente le verifiche di solidità e sicurezza dei carichi sospesi di cui alla nota prot. n. 1689 del 1/4/2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile.

In relazione ai quesiti posti con riferimento alla circolare in oggetto si specifica quanto segue:

- La circolare 1689 del 1 aprile 2011 rappresenta il contributo che il Ministero dell'Interno ha inteso fornire al Paese nell'ambito di un settore attinente alla più generale disciplina della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo. Tale provvedimento, pur non essendo un unicum, deve intendersi quale atto di collaborazione tra istituzioni dello Stato e non deve essere in alcun modo strumento di prevaricazione delle competenze di altre amministrazioni coinvolte in materia di sicurezza.
- Le Commissioni di vigilanza sono istituite per la verifica delle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali di pubblico spettacolo e, a tal fine, pur esprimendosi in solido, sono costituite da una pluralità di membri, ognuno rappresentante una specifica professionalità, ulteriormente integrabili, se del caso, da altri esperti di settore operanti nell'ambito delle rispettive competenze definite dalle Leggi e dalle Norme vigenti; al riguardo, per gli aspetti di solidità dei locali e degli impianti, il normatore ha appositamente previsto la presenza in seno alla commissione, quale membro titolare ed indispensabile, di un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile; il rappresentante dei vigili del fuoco, pur in seno alla commissione, opera invece in linea con le competenze in materia di prevenzione incendi, definite dall'art. 14 comma 2 lettera f del d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139.
- Nell'ottica collaborativa di cui al primo punto della presente ed in ossequio all'impegno assunto nella circolare citata, si ritiene, con riferimento alla documentazione che è necessario produrre a corredo del prescritto certificato di idoneità statica, che la stessa possa essere unica per componenti di uguali caratteristiche tecniche. È altresì evidente che la documentazione in parola deve comunque coprire tutti i componenti del sistema di sospensione.

Si rappresenta sin d'ora la disponibilità di questo Dipartimento per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito.